D.D.G. n. 3

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A";
VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
VISTO il D.A. n. 6/GAB del 13 gennaio 2023, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
VISTO il D.A. n. 282/GAB del 9 agosto 2023, di nomina del nuovo presidente della C.T.S.
VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.Reg n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;
VISTO D.P.R.S. 05/04/2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
VISTO l'art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 "*Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.";*

VISTO il D.A. n. 308 del 23 dicembre 2022 di modifica e integrazione del D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021;

VISTO il D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, con il quale Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **PA_073_0000017** – **Codice procedura: 1756**, "*Ampliamento del piano di lottizzazione "Le Rose" per insediamenti stagionali a uso turistico sito in c.da "Agliandroni", in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 rilasciato dall'Area 3 S.U.A.P. di Terrasini - Ditta: D.V. Costruzione s.r.l.",* è stato **assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS.

VISTO il ricorso al T.A.R. di Palermo del 17/10/2022, di cui all'affare legale 5238/2022, proposto dalla Ditta D.V. Costruzioni s.r.l. e dalla G.IG.A. Costruzioni s.r.l. contro l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Urbanistica, la Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e il Comune di Terrasini, per l'annullamento del D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, del parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS (allegato al DDG impugnato), con il quale si è espresso l'avviso che il suddetto piano di lottizzazione sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.;

VISTO il parere C.T.S. 848 del 28/11/2025, trasmesso con nota prot. DRU 18864 del 09/12/2025, con il quale la Commissione ha revocato il parere impugnato n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS;

RITENUTO opportuno pertanto annullare il succitato D.D.G. 253 del 26/07/2022 nella considerazione che la revoca del parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS determina il venir meno dei presupposti tecnici e amministrativi che costituiscono la *conditio sine qua non* sulla base del quale è stato a suo tempo emesso il D.D.G. 253 del 26/07/2022;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni contenute nel PARERE CTS n. 848 del 28/11/2025, con il quale la Commissione ha revocato il parere impugnato n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS, è annullato il D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **PA_073_0000017** – **Codice procedura: 1756**, "*Ampliamento del piano di lottizzazione "Le Rose" per insediamenti stagionali a uso turistico sito in c.da "Agliandroni", in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 rilasciato dall'Area 3 S.U.A.P. di Terrasini - Ditta: D.V. Costruzione s.r.l.",* è stato **assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 2) Il Comune di Terrasini (PA), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana nonché sul "*Portale Valutazioni Ambientali*" di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it) **Codice procedura n. 1756** e, contemporaneamente, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito web di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in esito al contenzioso in essere, ed alla Commissione Tecnica Specialistica

Palermo, lì 13.01.2026

L'Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Servizio 2
(ing. Salvatore Cirone)
Firmato

Codice procedura: 1756

Proponente: Ditta DV Costruzione s.r.l.

OGGETTO: "Piano attuativo ad ampliamento del piano di lottizzazione "le rose" per insediamenti stagionali a uso turistico, in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 del 17/09/2020"

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Art. 8 DPR 8 luglio 2014

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE CTS n. 848 del 28/11/2025

PREMESSO, per quanto maggiormente rileva ai fini del giudizio, che:

i. Con l'istanza assunta al prot. DRU n. 4511 del 11/03/2022, con la quale l'autorità procedente, il Comune di Terrasini (PA), ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ha trasmesso la documentazione del piano completa del Rapporto Preliminare Ambientale.

ii. Con la nota del DRU Prot. n. 4511 del 11/03/2022, il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso gli atti al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per l'acquisizione del parere tecnico di competenza della Commissione

iii. In esito all'iter istruttorio, la Commissione Tecnica Specialistica ha approvato il **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 253 del 26.07.2022** con cui, sulla scorta delle valutazioni e considerazioni espresse, è stato pronunciato Parere di Assoggettabilità a V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della procedura CP: 1756 - PA 073 0000017- "Piano di lottizzazione, sito in contrada "Agliandroni" denominato "Le rose"

iv. La società proponente ha presentato ricorso al TAR Sicilia - Palermo per l'annullamento del D.D.G. n. 253 del 26.07.2022, notificato con la nota prot. n. 17236 del 02.11.2022, con il quale il progetto in oggetto, all'esito della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché per l'annullamento del parere della Commissione tecnica specialistica n. 49S3/2022 del 27 giugno 2022, "parte integrante e sostanziale" del provvedimento principale.

v. Con nota prot. n. 20392 del 23.12.2022 il Servizio 6 ha richiesto alla CTS l'acquisizione di una relazione sui fatti posti a base degli atti impugnati e sui riferimenti normativi afferenti al ricorso presentato dalla società proponente dinanzi il TAR Sicilia – Palermo.

vi. Con nota prot. n. 18927 del 19.12.2023 il Servizio 6 ha riferito alla CTS "*che vista la peculiarità della materia oggetto del ricorso de quo, di competenza di codesta Commissione, in assenza di un riscontro a quanto in argomento, questo Servizio non potrà dare seguito a quanto chiesto all'Amministrazione al fine della propria difesa erariale*".

vii. Con nota prot. n. 3460 del 03.03.2025 il Servizio 6 ha ribadito alla CTS il dovere di relazionare (nei tempi e nei modi del Processo Amministrativo) sul contenzioso in argomento.

viii. Con nota prot. n. 97004 del 15.09.2025 (prot. D.R.A. n. 14064 del 15.09.2025) l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di relazionare con urgenza in merito.

ix. Occorre evidenziare come l'odierna CTS sia stata incaricata della procedura *de qua* soltanto in data 16.10.2025 mediante relativa istanza di assegnazione pervenuta tramite email al Gruppo istruttorio.

Per quanto di competenza, questa CTS con il presente parere tecnico-legale, intende fornire le proprie considerazioni a supporto dell'attività defensionale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel ricorso dinanzi al Tar Sicilia Palermo sopra indicato.
Fatta salva, si intende, ogni più opportuna valutazione da parte dell'Avvocatura distrettuale che potrebbe condurre la stessa ad integrare il contenuto del redigendo parere tecnico-giuridico di questa CTS.

§

Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti impugnano le determinazioni assunte dalla CTS con Parere n. 49S3/2022 del 27 giugno 2022 chiedendo l'annullamento dello stesso, nonché di ogni atto connesso e conseguenziale. Segnatamente, il ricorrente contesta espressamente il Parere nella parte in cui prevede l'assoggettabilità a VAS ex artt. 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del "*Piano attuativo ad ampliamento del piano di lottizzazione "le rose" per insediamenti stagionali a uso turistico, in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n 16/2020 del 17/09/2020*" per aver disatteso il parere dei Soggetti Competenti e le prescrizioni già dettate dalla CTS in ordine alla prima variante, nonché per aver asserito una generica incompletezza del Rapporto Ambientale Preliminare che avrebbe potuto essere integrato mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Nel merito, la ricorrente contesta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 3 e 6, l. n. 241/1990; del D.A. territorio e ambiente n. 265/gab del 15/12/2021; e dell'allegato b al d.a. territorio e ambiente n. 53 del 27/02/2020. violazione del principio del contraddittorio procedimentale. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. difetto di presupposti. difetto di istruttoria. contraddittorietà con precedenti atti della stessa p.a. illogicità manifesta. Difetto e contraddittorietà della motivazione*".

Si tratta, invero, di doglianze che meritano adeguata attenzione da parte dell'odierna CTS, avuto riguardo alle motivazioni addotte dalla stessa nel Parere n. 49S3/2022 del 27 giugno 2022 con il quale il Piano attuativo ad ampliamento *de qua* è stato assoggettato alla procedura VAS.

Orbene, così come evidenziato da parte ricorrente, l'impianto motivazionale del Parere impugnato non appare corroborato da un dettagliato impianto motivazionale, nella parte in cui non chiarisce, con precisione ed evidenza, le ragioni per cui la Commissione abbia inteso discostarsi dal D.A. ARTA n. 119/GAB del 25/03/2019 nel quale si stabiliva, in conformità al parere della CTS n. 79 del 07/03/2019, che la (prima) rimodulazione ed ampliamento in variante dell'originario piano di lottizzazione "Le Rose" "*non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato pare n. 79 del 07/03/2019*".

E infatti, contrariamente a quanto in precedenza asserito, nel Parere n. 49S3/2022 del 27 giugno 2022 relativo ad una seconda variante del Piano di lottizzazione *de qua*, che inserisce nell'area del piano ulteriori mq. 8.765,00 (per un totale di mq. 42.301,00, pari ad un aumento complessivo di circa il 20%), la CTS aveva espresso "*parere motivato di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a*

18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della procedura CP: 1756 - PA 073 0000017- "Piano di lottizzazione, sito in contrada "Agliandroni" denominato "Le rose".

Segnatamente, tra le motivazioni addotte nelle "Considerazioni e valutazioni ambientali conclusive" contenute nel Parere impugnato (pag. 32 e ss.), si evince che "*il quadro di riferimento programmatico risulta carente ed incompleto riguardo la trattazione degli strumenti di pianificazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale e che inoltre non vengono considerate le normative europee e nazionali in tema ambientale, energetico e dei cambiamenti climatici e a livello locale*" e che "*i contenuti del "Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" risultano in molte parti vaghi e generalizzati, inoltre il RAP non ana lizza adeguatamente le componenti ambientali e non riporta i dati e le informazioni richiesti per la verifica di assoggettabilità secondo i criteri previsti per il Rapporto Preliminare Ambientale di cui all'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006*".

Inoltre, è dato rilevare come nel Parere si sottolinei che "*La zona territoriale in cui ricade l'area di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria", (viabilità pubblica, acquedotto, fognatura ed energia elettrica), ma queste non vengono analizzate nel dettaglio*" e che "*nel RPA le componenti acqua e suolo non vengono sufficientemente trattate*", rilevando, poi, che "*il rapporto preliminare ambientale risulta carente nella parte in cui non esamina e argomenta analiticamente ed esaustivamente gli impatti diretti e indiretti che potrebbero essere generati dal PdL*", e "*inoltre in riferimento all'Allegato I, punto 1 e 2 della parte se conda del D.Lgs 152/2006 il Rapporto preliminare Ambientale presentato risulta fortemente carente rispetto agli argomenti da trattare e previsti dalla norma*".

Ebbene, tali considerazioni – per cui, si ritiene, fosse necessaria una più adeguata e rafforzata motivazione tale da evidenziare il ragionevole discostamento rispetto al precedente parere di non assoggettabilità - si contrappongono ad ulteriori valutazioni e considerazioni conclusive contenute nel Parere impugnato nella parte in cui si richiama il Parere dell'ARPA Sicilia prot. n. 8172 del 16/02/2022 (prot. n. DRU n. 3103 del 16/02/2022) secondo cui "*Per quanto attiene alle competenze dell'Agenzia, fermo restando gli obblighi attribuiti per legge ad altre autorità, è parere di questo soggetto competente in materia ambientale che il piano proposto, in considerazione anche che il piano di lottizzazione è in corso di realizzazione in forza al provvedimento autorizzativo n 16/2021,* ***non debba essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica***".

Pertanto, alla luce dell'analisi sopra esposta, è evidente come il Parere impugnato dalla ricorrente risulti *ictu oculi* non adeguatamente motivato.

E infatti, pur rammentando che la valutazione della CTS sia connotata da profonda discrezionalità tecnico-amministrativa, così come stabilito da unanime giurisprudenza secondo cui "*La verifica di assoggettabilità a VAS è un procedimento caratterizzato da un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, la cui finalità è di valutare se un piano o un programma ha effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere successivamente sottoposto a VAS*" (Consiglio di Stato sez. IV, 29/12/2023, n. 11347), non può non rilevarsi nel caso *de quo* un'evidente carenza motivazionale.

Pertanto, l'odierna CTS ritiene opportuno, a fronte delle valutazioni tecnico-giuridiche emerse, che si ricorra alla **revoca del Parere impugnato ex art. 21-quinquies, legge n. 241/1990, nonché si effettui, in sede di riedizione del potere amministrativo, una nuova valutazione dei presupposti necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12, D.lgs. n. 152/2006 del "Piano attuativo ad ampliamento del piano di lottizzazione "le rose" per insediamenti stagionali a uso turistico, in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 del 17/09/2020".**

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò PREMESSO e CONSIDERATO

ESPRIME

Le considerazioni tecnico-giuridiche che precedono affinché possano essere adottati i relativi atti consequenziali.